

HONDA ITALIA INDUSTRIALE SPA

***Estratto dalla Procedura per la gestione
delle segnalazioni interne di illeciti e per la
tutela del segnalante***

	Approvato da
Firma	Firmato originale
Nome	Marcello Vinciguerra
Ruolo	Factory Director
Data	14 luglio 2023

1. OBIETTIVO

La presente procedura disciplina il processo di segnalazione delle violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea - di cui siano venute a conoscenza nel proprio contesto lavorativo - che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Honda Italia Industriale Spa (di seguito "HII") e la protezione delle persone che effettuano tali comunicazioni, armonizzando internamente i contenuti del D. Lgs. 10 marzo 2023 n. 24, con cui l'Italia ha attuato la Direttiva Europea n. 2019/1937, emanata dall'Unione allo scopo di creare uno standard minimo per la protezione dei diritti dei whistleblowers in tutti gli stati membri

Essa detta le regole per l'utilizzo dei canali di segnalazione interna, coordinandole con i protocolli di prevenzione e controllo definiti dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 231 aziendale e dal Codice di Condotta Honda per prevenire le fattispecie di reato previste nel D. Lgs. 231/2001 e s.m.i, e si propone anche di agevolare il monitoraggio dei processi qui descritti da parte dell'Organismo di Vigilanza (OdV).

2. AMBITO DI APPLICAZIONE E NON CONFORMITA'

2.1 Campo di applicazione

La procedura si applica a:

- a) dipendenti di HII (associati),
 - b) titolari di un rapporto di collaborazione, che svolgono la propria attività lavorativa presso HII,
 - c) lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti che forniscono beni o servizi a HII o che realizzano opere in suo favore,
 - d) liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso HII,
 - e) volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso HII,
 - f) azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto,
- per le attività svolte di segnalazione di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea, conosciute nel contesto lavorativo, che arrecano danno all'interesse

4. MODALITA' OPERATIVE

4.2 Segnalazione interna

HII ha implementato un canale di segnalazione interna che garantisce la riservatezza dei dati relativi a persona segnalante, persona coinvolta e persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché a contenuto della segnalazione e relativa documentazione.

Ai sensi dell'art. 4, co. 5, del D. Lgs. 24/2023, la responsabilità del canale di segnalazione interna è affidata al Dott. Oscar Brasile, Risk & Compliance (di seguito "Responsabile"), specificamente formato sulla gestione delle segnalazioni interne e sui contenuti generali del D. Lgs. n. 24/2023.

Per le violazioni riportate nel precedente par. 4.1, lett. A), nn. 1- 3 - 4 - 5 - 6, il segnalante deve usare il seguente recapito elettronico:

whistleblowingcontact@honda-eu.com

Il canale è crittografato e accessibile solo al Responsabile che è l'unico titolato a conoscere le identità della persona segnalante, di quella coinvolta e/o menzionata e le informazioni sui fatti narrati.

Per le condotte illecite rilevanti per il D. Lgs. 231/2001, e/o per le violazioni del Modello 231 aziendale, previste dal par. 4.1, lett. A), n. 2, il segnalante deve invece utilizzare l'indirizzo di posta elettronica incluso nel Modello 231 aziendale:

hii.odvsegnalazioni@honda-eu.com

che gode delle stesse misure di riservatezza e di sicurezza tecnologica del precedente canale di segnalazione.

In quest'ultimo caso il Responsabile collaborerà con l'OdV per l'istruzione e la definizione della segnalazione.

La segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- l'identità del soggetto che effettua la segnalazione;
- la descrizione chiara e completa dei fatti oggetto di segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi;
- le generalità o gli altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le segnalazioni possono essere effettuate anche in forma orale, a scelta del segnalante, attraverso il numero telefonico:

[0872-899333](tel:0872-899333)

oppure mediante incontro diretto con il Responsabile, da realizzarsi in un tempo ragionevole.

In caso di segnalazione orale, previo consenso del segnalante, il Responsabile documenta l'incontro e quanto dichiarato su un verbale. La persona segnalante può verificare e rettificare il testo del verbale e confermarne il contenuto con la propria sottoscrizione.

4.3 Procedimento della segnalazione interna

Alla ricezione della segnalazione il Responsabile:

- a. rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione;
- b. mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- c. dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- d. fornisce riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione.

La segnalazione interna inoltrata a soggetto diverso dal Responsabile deve essere trasmessa a questi entro 7 giorni dal ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Il Responsabile esegue l'istruttoria, raccogliendo dati e richiedendo chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti citati nella segnalazione, e provvede alla definizione del procedimento nei termini di legge.

In caso di evidente e manifesta infondatezza, il Responsabile, sulla base di un'analisi dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere di archiviare la richiesta. In tal caso, ne dà notizia al segnalante.

Le segnalazioni pervenute, i relativi atti istruttori e tutta la documentazione di riferimento, sono conservati per un periodo non superiore a 5 anni, a decorrere dalla data della

comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, in apposito archivio custodito dal Responsabile.

La tutela della riservatezza non implica l'accettazione di comunicazioni anonime, considerato che le tutele ex D. Lgs. n. 24/2023 possono riferirsi solo a segnalazioni provenienti da soggetti individuabili e riconoscibili.

4.4 Segnalazione esterna

Fermo restando che la segnalazione interna è prioritaria e deve essere esperita preventivamente dai soggetti indicati nell'art. 2, è possibile effettuare una segnalazione esterna qualora, al momento della presentazione, ricorra una delle seguenti condizioni:

- a. il canale di segnalazione interna di cui al precedente art. 5 non è attivo;
- b. il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto alcun seguito;
- c. il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d. il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il canale di segnalazione esterna è istituito presso l'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC) all'indirizzo <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing> ed è sottoposto alle stesse regole procedurali della segnalazione interna.

La segnalazione esterna, presentata ad un soggetto diverso dall'ANAC, è trasmessa a quest'ultima, entro 7 giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

4.5 Obbligo di riservatezza

Il Responsabile protegge l'identità del segnalante, delle persone coinvolte e di quelle menzionate, ma anche gli elementi della segnalazione, che permettono, anche indirettamente, la loro identificazione. La protezione dura fino alla conclusione dei procedimenti avviati con la segnalazione stessa.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione, da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, non possono essere rivelate senza il consenso espresso della persona segnalante.

Qualora la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la contestazione e per la difesa della persona coinvolta, il Responsabile deve dare avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati e raccogliere il suo consenso espresso alla rivelazione del suo nominativo.

4.6 Trattamento dei dati personali

I dati personali, non utili al trattamento della segnalazione, non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati da HII in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei principi del regolamento (UE) 2016/679 o del decreto legislativo n.51 del 2018, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n.51, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.
